

# Rivista trimestrale di diritto pubblico

The law of global governance

Albert Venn Dicey e “The Law of the Constitution”

Corti costituzionali e legislazione elettorale

La legislazione di guerra

Lo stato debitore

Farmaci off-label e spesa sanitaria



**[www.giuffre.it/riviste/rtdp](http://www.giuffre.it/riviste/rtdp)**

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo

**[www.irpa.eu/rtdp](http://www.irpa.eu/rtdp)**

Contiene indice annuale



**GIUFFRÈ EDITORE**

ISSN 0557-1464

La *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, fondata nel 1951 da Guido Zanobini, è stata diretta dal 1964 al 2000 da Giovanni Miele e Massimo Severo Giannini.

---

Direttore: Sabino Cassese

Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby, Francesca Bignami, Armin von Bogdandy, Luis Ortega Álvarez, Mark Thatcher, Joseph H.H. Weiler

Vicedirettore: Bernardo Giorgio Mattarella

Comitato di direzione: Stefano Battini, Aldo Sandulli, Giulio Vesperini

Primo redattore: Lorenzo Casini

La direzione e la redazione della Rivista hanno sede in via Cristoforo Colombo, 115 - 00147 Roma - tel. 06/5136691 - fax 06/5128205 - e-mail: [rtdp@giuffre.it](mailto:rtdp@giuffre.it).  
Sito *web*: [www.irpa.eu/rtdp](http://www.irpa.eu/rtdp)

---

#### AVVERTENZA PER GLI AUTORI

La *Rivista* adopera la fotocomposizione. Gli autori possono far pervenire i loro articoli in formato «.doc», redatti secondo le istruzioni per gli autori riportate alla fine di ogni fascicolo, tramite e-mail all'indirizzo [rtdp@giuffre.it](mailto:rtdp@giuffre.it). Per chiarimenti si prega di rivolgersi alla redazione della rivista.

#### *Nei prossimi fascicoli*

Ipotesi sulla fortuna all'estero de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano - La disciplina della politica - Tendenze della giurisprudenza amministrativa - L'internazionalizzazione delle università italiane - Le riforme costituzionali - Le riforme amministrative - Cronache costituzionali - Cronache amministrative

**SOMMARIO**  
FASCICOLO N. 4

**Simposio: a proposito di «The law of global governance» di Eyal Benvenisti**

SABINO CASSESE, <i>Diritto globale o «polity» globale?</i> .....	911
BARBARA MARCHETTI, <i>I possibili ostacoli a una disciplina unitaria della «governance» globale</i> .....	917
STEFANO BATTINI, <i>Taking outsiders' interests into account: il diritto amministrativo e la costituzione globale dell'interdipendenza</i> .....	927
LORENZO CASINI, <i>Einbahnstraße? L'«immagine» giuridica della globalizzazione</i> .....	937

**Articoli**

GIULIO FRANCISCI, <i>Pieni poteri e legislazione di guerra</i> .....	945
SIMONE LUCATTINI, <i>Lo Stato debitore</i> .....	977
GIACOMO DELLEDONNE, <i>Corti costituzionali e legislazione elettorale: una comparazione italo-tedesca</i> .....	1031

**Note**

MARTA CARTABIA, <i>The Law of the Constitution di A.V. Dicey: geologia e geografia di un classico del costituzionalismo</i> .....	1063
---	------

**Rassegne**

GIOVANNI MARIA CAVO, <i>Impiego di farmaci off-label e razionalizzazione della spesa</i> .....	1071
--	------

**Rivista bibliografica**

*Opere di Antonio Maccanico (Sabino Cassese - Guido Melis); David Feldam (Nicola Lupo); Maurice Adams, Federico*

<i>Fabbrini e Pierre Larouche</i> (Rita Perez); <i>Gaetano Azzariti</i> (Raffaele Bifulco); <i>Jürgen Bast</i> (Francesco Giovanni Albisinni); <i>Thomas Coendet</i> (Stelio Mangiameli); <i>Enrico Carloni</i> (Aldo Sandulli); <i>Federico Carli</i> (Sabino Cassese) .....	1113
Note bibliografiche a cura di Stefano Battini, Bruno Carotti, Elisa D'Alterio, Maurizia De Bellis, Luca De Lucia, Gabriele Mazzantini, Elisabetta Morlino, Guido Rivosecchi, Stelio Mangiameli, Mario Savino e Giulio Vesperini .....	1154
<b>Notizie</b>	
Il decimo <i>Viterbo Global Administrative Law Seminar</i> (Giuseppe Sciascia) .....	1169
Un programma di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali ( <i>Fabio Di Cristina</i> ) .....	1174
Il nuovo programma per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi ( <i>Giulio Vesperini</i> ) .....	1177
Lo studio annuale del <i>Conseil d'État: Le numérique et les droits fondamentaux</i> (Bruno Carotti) .....	1179
Un convegno sulla dirigenza degli organi costituzionali ( <i>Umberto G. Zingales</i> ) .....	1184
Un seminario sui codici di condotta dei parlamentari ( <i>Bernardo Giorgio Mattarella</i> ) .....	1187
Il Rapporto 2013 sullo stato del sistema universitario e della ricerca ( <i>Elisa D'Alterio</i> ) .....	1188
<b>Libri ricevuti</b> .....	1193
<b>Notizie sui collaboratori</b> .....	1195
<b>Indice annuale</b> .....	1201
<b>Contents</b> .....	1223
<b>Istruzioni per gli autori</b> .....	1229

Maurice ADAMS, Federico FABBRINI and Pierre LAROCHE (eds.), *The Constitutionalization of European Budgetary Constraints*, Oxford, Hart, 2014, 428 p., ISBN: 9781849465809.

Il volume, introdotto da una prefazione di Miguel Poiates Maduro, ospita i contributi di ben diciannove studiosi, provenienti da diverse università europee e statunitensi, ed è diviso in tre parti: *The New Constitutional Architecture of European Economic and Monetary Union*; *The Constitutionalization of European Budgetary Constraints: Comparative experiences*; *Towards a Genuine EMU: Democracy, Legitimacy and Integration*.

Nel volume i rapporti tra Stati e Unione europea sono esaminati da diverse angolature (giuridiche, economiche, politiche). Sono analizzati i differenti problemi, collegati alla crisi finanziaria che ha colpito gli Usa e l'Europa e che investono il funzionamento delle principali istituzioni europee (Consiglio, Commissione, Consiglio europeo, Parlamento europeo e Banca centrale europea).

La ricerca consente di esaminare le ombre che la crisi finanziaria ha gettato sul credo di prosperità di Jean Monnet e l'impatto esercitato sull'ordinamento europeo e su quello degli Stati: dalle influenze negative che indeboliscono l'unità dell'Unione, per l'atteggiamento dell'UK e della Repubblica ceca, alle alterazioni delle politiche nazionali, mostrando quanto le scelte politiche degli Stati siano condizionate dalle esigenze finanziarie. Peraltro, non si tratta di una ricerca limitata all'esame di singole conseguenze derivanti dalla crisi, come ad esempio, l'introduzione del pareggio del bilancio o le nuove architetture europee, piuttosto, prendendo le mosse dall'ultimo trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* dell'Unione monetaria europea (Tscg), che contiene il *fiscal compact*, e dagli altri provvedimenti che lo hanno preceduto, accompagnato e seguito, la ricerca cerca di dare una risposta ai numerosi interrogativi derivanti dall'esercizio di poteri non sempre imputabili all'ordinamento europeo, che spesso esercitano la loro influenza sugli Stati e sulla stessa Unione.

In questo quadro, particolare attenzione è dedicata ai futuri sviluppi dell'Unione monetaria, ai mutamenti costituzionali che la crisi ha prodotto nell'Unione e nell'ordinamento degli Stati e alla loro influenza sullo sviluppo della democrazia e sull'integrazione europea, anche alla luce delle esperienze di numerosi Stati europei e di quanto si è verificato negli Usa con l'adozione delle *balanced and budget rules*.

Alcuni studiosi che hanno contribuito al volume hanno analizzato l'affermarsi di un nuovo processo decisionale, denominato *postnazionalismo*, che mostra nelle norme, nelle procedure e nei protagonisti, il superamento dei confini del *rule making*. In base al *postnazionalismo*, il costituzionalismo e la politica non sono configurabili come strumenti utilizzabili esclusivamente all'interno di uno Stato; esiste, infatti, una proliferazione di nuove forme di diritto e di politica in un'interazione tra *legal order and political disordering* (Bardutzky e Fahey).

Altri argomenti toccati dalla ricerca investono l'emergere della democrazia partecipativa, consistente nella possibilità di partecipare alle decisioni finanziarie assunte da organismi non elettivi, operanti all'interno o all'esterno

dei confini degli Stati. Particolare attenzione è dedicata a un nuovo modello di *governance* (De Streel) fondato su maggiori poteri attribuiti alla Commissione europea (Armstrong), alla *governance by coordination*, che prevede la sottoposizione del *National reform program*, redatto dagli Stati, alla valutazione dell'Ue (Armstrong, Costamagna) e al rapporto tra obiettivi economici e diritti sociali. Questi ultimi recessivi rispetto ai primi ai quali è attribuita una priorità logica, stigmatizzata da Costamagna (su questo profilo, da ultimo, G. Silvestri, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-Nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in questa Rivista, n. 4/2013, 905 ss.).

Tra questi diversi temi, ve ne sono due ai quali nel volume è dedicata un'attenzione particolare: il mutamento del ruolo di alcune istituzioni europee; l'adozione, da parte degli Stati, della regola del bilancio in pareggio, argomento che dà il titolo al volume.

Quanto al primo, esemplare è il peso acquisito dalla Banca centrale europea (Bce), discusso da diversi autori, tra i quali Van Der Sluis e Baroncelli. Questi studiosi osservano che i due obiettivi primari affidati alla Bce, consistenti nella stabilità dei prezzi, vero e proprio principio cardine dell'Unione economica e monetaria, sancito quale scopo principale del costituendo Sistema europeo delle banche centrali, e nell'esercizio di competenze monetarie, hanno consentito alla Banca centrale europea, con l'aggravarsi della crisi, di annunciare l'acquisto, sul mercato secondario, di obbligazioni dei governi in difficoltà, mediante le *Outrights monetary transactions* (Omt). Da notare che mentre l'acquisto di bond sul mercato primario non è consentito, le norme non ne vietano l'acquisto sul mercato secondario. A seguito della crisi, Draghi, presidente della Banca centrale europea, ha espressamente dichiarato che avrebbe compiuto *whatever it takes to preserve the euro*. E, contro l'opinione secondo la quale il piano di acquisti eccederebbe il mandato della Bce, limitato alla stabilità dei prezzi e alla politica monetaria per la tutela degli Stati, la Bce ha osservato che questi acquisti, condizionati all'adozione di programmi di risanamento e di riforme economiche da parte degli Stati, rientrano nel proprio mandato, rappresentando uno strumento monetario fondato su *non-standard monetary policy measures*. Questa non sembra essere l'opinione di Craig. Secondo quest'ultimo, l'Omt non trova un preciso fondamento nel trattato di Lisbona. Per tale motivo, essendo il ruolo della Bce destinato a crescere con la costituzione dell'*European banking Union*, sarebbe necessaria una ridefinizione del modello. Ridefinizione, resa ancor più urgente dall'attribuzione alla Banca dei compiti di supervisione finanziaria, che comportano l'esercizio di poteri volti all'acquisizione di notizie, al diritto di esaminare documenti, di ottenere informazioni scritte o orali e di compiere ispezioni.

Sulla questione, Baroncelli obietta che, in questo modo, la Bce ha mutato il proprio ruolo, divenendo il difensore dell'integrazione europea, emergendo come l'unica istituzione capace di calmare i mercati finanziari e di mitigare gli antagonismi tra paesi ricchi e paesi poveri, assicurando la sopravvivenza dell'eurozona. Critiche sono rivolte, nella ricerca, alla mancanza di responsabilità della Banca centrale europea nei confronti del Parlamento europeo, irresponsabilità considerata completamente inaccettabile per un'istituzione che ha il potere politico di esercitare la supervisione sull'attività bancaria. Ed

è per questo motivo che, nel settembre 2013, le due istituzioni hanno firmato un accordo interistituzionale volto al coordinamento delle azioni nell'area della *prudential supervision* (Baroncelli).

Il secondo tema, attorno al quale ruota la ricerca, ma che, considerato il suo rilievo, ha dato il titolo al volume, è quello del bilancio in pareggio. Sotto un profilo generale, va osservato che il titolo del volume, riferito alla costituzionalizzazione dei vincoli europei di bilancio, può apparire al lettore *misleading*. Si deve notare, infatti, che i vincoli di bilancio, pensati per contrastare la crisi finanziaria, richiesti con il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* dell'Unione monetaria ed economica, che contiene il *fiscal compact*, approvato nel 2012, non sono «europei», nel senso che non derivano da una normativa europea, ma da un trattato internazionale che, tra le molte peculiarità presenta quella di produrre i propri effetti sugli Stati europei della zona euro, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione, ai fini di una migliore *governance*. Infatti, le disposizioni del trattato sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione europea (art. 2, c. 2, *fiscal compact*).

Inoltre, sotto il profilo del recepimento dei vincoli di bilancio in Costituzione, si deve osservare che il *fiscal compact* ha solo richiesto che gli Stati aderenti all'euro, ratificanti il trattato, adottassero, nella loro normativa permanente, *preferibilmente* costituzionale, il principio del bilancio in pareggio. Né l'inserimento di tale principio in Costituzione è stato previsto, come obbligatorio dal diritto derivato dell'Unione europea. Da notare, infatti, che la direttiva del Consiglio n. 85/2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, impone agli Stati solo la costituzione di un *fiscal council*, ai fini di un controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole (art. 6). E anche nella lettera di Draghi e Trichet, dell'agosto 2011, i due Presidenti della Bce, quello entrante e quello uscente, si sono limitati a *suggerire* al governo italiano l'adozione di una riforma costituzionale per rendere più stringenti le regole di bilancio, mostrando, in tal modo, che la Bce, nell'esercizio delle proprie funzioni, può, se necessario, interferire sulla politica economica degli Stati membri.

È vero però, — è questo è chiaro in alcuni contributi pubblicati nel volume, ad esempio, in quello di Craig, — che alla crisi finanziaria sono conseguite diverse modificazioni, specialmente normative e organizzative che hanno avuto conseguenze costituzionali o di valore costituzionale.

Per Craig, ha valore costituzionale il complesso delle misure messe in atto per combattere la crisi. Non si tratta solo di considerare le nuove *regulatory authorities* costituite nel settore delle banche, delle assicurazioni e dei mercati, create per sostituire il debole sistema di controllo denominato *regime Lamy-Lafassy*. Si tratta del valore da attribuire a provvedimenti svolgenti due diverse finalità: di assistenza agli Stati dell'eurozona, accompagnati dalla regola della condizionalità, gravante sullo Stato che riceve l'aiuto finanziario; di rafforzamento della sorveglianza sui bilanci degli Stati. Queste misure possono classificarsi come misure Ue e misure per le quali è adottata l'espressione residuale di *non Ue*.

Tra le misure di assistenza UE, vanno menzionate quelle contenute nell'*European financial stabilisation mechanism* (EFSM). Tuttavia, l'interven-

to di aiuto finanziario diviene *non UE*, con la costituzione dell'*European financial stability facility* (EFSF), che è una società lussemburghese, costituita tramite accordi di diritto internazionale, o quando l'erogazione finanziaria è affidata all'*European stability mechanism* (ESM), vero e proprio ente finanziario, costituito da un trattato internazionale, dotato di personalità giuridica e di un capitale proprio, che si rivolge agli Stati europei.

Da notare che, con l'entrata in vigore dell'ESM, si è superata la diffidenza degli Stati ricchi, restii a cedere una parte delle proprie entrate agli Stati poveri, considerati non virtuosi. Infatti, con decisioni assunte all'unanimità dal *Board of governors* dell'ESM, composto dai ministri delle finanze dell'eurozona, gli Stati più grandi e più ricchi garantiscono all'ESM un capitale maggiore, acquistando, contemporaneamente, un maggiore potere deliberativo, nel senso che nessuna decisione del Mes può essere assunta contro i desiderata e le opinioni di Germania, Francia, Italia. Cade, in tal modo, ogni questione di asimmetria tra gli Stati, senza contare che il ricevimento di aiuti finanziari è accompagnato da una severa condizionalità (Fabbrini). Tra le misure di assistenza degli Stati in difficoltà vanno menzionate, naturalmente, anche quelle della Bce che, in base all'art. 127, c. 2, TFUE, ai fini di contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Unione, può porre in essere, come osservato, una politica monetaria favorevole agli Stati in difficoltà.

Sono ascrivibili ai provvedimenti volti a rafforzare la sorveglianza sul bilancio tutti i provvedimenti normativi dell'UE che riguardano il Patto di stabilità e crescita (Psc), la sua correzione, la sua sostituzione con il *Six pack*, l'approvazione del *Two pack* e la previsione del semestre europeo. Tra i provvedimenti volti a rafforzare la sorveglianza sul bilancio degli Stati va menzionato il *fiscal compact*, ascrivibile alla normativa *non UE*.

Peraltro, secondo Craig, la divisione tra atti formali UE e *non UE* non sempre è precisamente individuabile. Ad esempio, il fondamento dell'OMT, come provvedimento UE, nel trattato di Lisbona non è chiaramente e facilmente attribuibile. Conseguentemente, l'azione della Banca centrale, fondata sull'acquisto sul mercato secondario, senza limiti di tempo e di quantità, di bond appartenenti agli Stati in difficoltà, potrebbe essere ascritta, pur se l'opinione non è convincente, a un intervento *non UE*.

Le implicazioni costituzionali delle misure introdotte investono il complesso delle nuove architetture, e possono essere esemplificate con la giurisprudenza della Corte di giustizia che si è espressa sulla capacità delle istituzioni europee di partecipare a trattati adottati al di là dei confini dell'Unione, come ad esempio l'ESM o il *fiscal compact* che hanno conseguenze all'interno dell'Unione. Ed è difficile non ammettere che gli Stati, tenuti a integrarsi in base a regole stringenti, stabilite dal *Six pack*, dal *Two pack* o dal semestre europeo, non subiscano modifiche nella loro costituzione economica (E. Mostacci, *La sindrome di Francoforte: crisi del debito, Costituzione finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico*, in *Pol. dir.*, 2013, 481 ss., spec. 545). Da notare, ad esempio, che i controlli sugli Stati che usufruiscono di aiuti dell'ESM sono affidati a una troika composta dal Fondo Monetario internazionale (FMI), dalla Bce e dalla Commissione europea.

Quanto alle modifiche formalmente costituzionali, alcuni di questi provvedimenti, come ad esempio il *fiscal compact*, hanno portato, come effetto,



non obbligatorio però, a una modifica della Costituzione formale di alcuni Stati (circa una dozzina, tra i quali l'Italia). In altri casi, l'introduzione della regola è stata affidata alla legislazione ordinaria o a una legge organica: è il caso della Francia.

A conclusione della ricerca, ci si può interrogare sul peso e sul valore da attribuire ai recenti vincoli di bilancio, introdotti nel 2012, cui è dedicato il volume. In particolare, se questi vincoli siano in grado di frenare il debito e di garantire la sua riduzione, guidando i *policymakers* nelle questioni finanziarie. Peraltro, considerate le vicende del passato, in particolare quelle del Patto di stabilità e crescita, che prevedeva, già nel 1997 il pareggio di bilancio, si può concludere che i risultati sono stati, fino a oggi, modesti. Infatti, affermato l'indirizzo verso il bilancio in pareggio, vi è stata una debolezza delle norme applicative e un'insufficienza nella loro attuazione, oggi superata dalla circostanza che le norme sul pareggio di bilancio cessano di svolgere una funzione di *moral suasion*, per esercitare un'influenza precisa sui comportamenti dei singoli Stati, comportamenti che in caso di mancata attuazione o di non corretta attuazione, sono sanzionabili.

Malgrado questo nuovo assetto normativo, la conclusione cui perviene Fabbrini, sostanzialmente condivisibile, è che gli obblighi di bilancio sono necessari, ma non sufficienti a ristabilire la fiducia del mercato; essi servono, però, a creare una fiducia tra gli Stati membri e che i *budgetary constraints* non andrebbero considerati da soli, ma come regole inserite in un intreccio di misure (G.L. Tosato, *La riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio alla luce della normativa dell'Unione: l'interazione fra livello europeo e interno*, in *Riv. dir. int.*, 2014, 5 ss.), tra le quali: la procedura per deficit eccessivi, *the no bail out clause*, la riforma dell'art. 136 del TFUE e l'indipendenza della BCE, pensate come parte di un meccanismo per ottenere la stabilità dei prezzi e la crescita in un nuovo esempio di costituzionalismo economico.

Peraltro, si affaccia oggi tra gli studiosi la convinzione (già contenuta nel rapporto van Rompuy (*Strengthening Economic governance in the Eu*, 21 October 2010 e nel rapporto «*Towards a genuine economic and Monetary Union*», 5th December 2012) di fondare la ripresa dell'Emu non più sui *fiscal constraints*, strumenti considerati non sufficienti a superare la crisi, ma sulla *fiscal capacity*, riconoscendo all'Unione europea *the power to adopt new taxes for the benefit of the Eu budget*, aumentando il bilancio dell'Unione per interventi compensativi di fronte alle emergenze, provocate da crisi economiche e finanziarie, solo in alcuni Stati (choc asimmetrici), assicurando la stabilità dell'eurozona. L'esercizio dell'imposizione tributaria, da parte dell'UE, solleverebbe, peraltro, alcuni profili di costituzionalità e Fabbrini ne ha individuati almeno tre: l'asimmetria, l'unanimità e la rappresentanza. La prima, legata alle differenze correnti tra Stati che godono di maggiore o minore benessere. La seconda, centrata sulla regola che impone, nel Consiglio, l'unanimità per le decisioni in materia fiscale. La terza, fondata sulla mancanza di poteri di imposizione tributaria nel Parlamento europeo, unica istituzione elettiva e rappresentativa. E proprio sul Parlamento europeo, e sul suo, necessario coinvolgimento in materia di bilancio che si va spostando l'attenzione degli studiosi. Questo coinvolgimento potrebbe richiedere mutamenti politici, al momento delle elezioni, e mutamenti legali, utilizzando la

*passerelle close*, consentendo l'adozione della procedura di co-decisione per deliberazioni altrimenti spettanti al Consiglio, rappresentante degli interessi degli Stati, non dei cittadini, avviando un processo tendente a ridefinire alcuni tratti di fondo del complessivo assetto istituzionale dell'Unione (su questi profili si interroga E. Chiti, *Le istituzioni europee, la crisi e la trasformazione costituzionale dell'Unione*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 783 ss., spec. 790).

RITA PEREZ

Gaetano AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Bari, Laterza, 2013, 201 p., ISBN: 9788858106723.

Fin dal titolo, l'opera di Gaetano Azzariti affronta, senza infingimenti, il tema della crisi delle costituzioni nazionali e del costituzionalismo. È un libro coraggioso sia perché, prendendo atto della perdita di capacità prescrittiva delle costituzioni nazionali, si pone alla ricerca delle cause della crisi, sia perché offre una delle più complete ricognizioni dello stato dell'arte della scienza costituzionalistica di fronte ai cambiamenti sollecitati dalla globalizzazione. Di tutto ciò si avvertiva la necessità. Soprattutto a causa del dibattito che, oramai da decenni, impegna la dottrina costituzionalistica italiana intorno al tema delle riforme costituzionali e che, come opportunamente osserva Azzariti, non ha prodotto altro risultato se non quello di una progressiva disaffezione nei confronti della costituzione (italiana) messa in discussione dai contrapposti orientamenti politici (pp. 145-53).

Dunque, senza tema di esagerazione, l'interrogativo, posto da Azzariti come titolo del volume, rappresenta una boccata d'ossigeno per una comunità scientifica, quella dei costituzionalisti italiani, che, giustamente preoccupata dagli effetti della crisi economico-finanziaria, sta però lasciando ad altri il compito di riflettere sul destino della costituzione nel medio e lungo termine.

Nelle pagine che seguono mi propongo di discutere solo alcuni aspetti di questo denso volume. Tale intensità non mi permette di intrattenermi su riflessioni di estremo interesse per il futuro del costituzionalismo: penso alle pagine che stigmatizzano la sterile contrapposizione tra statalisti e antistatalisti (pp. 18-9); all'invito, rivolto ai costituzionalisti, a non tralasciare la questione della sovranità, nelle nuove forme da essa assunta (p. 138); alle quantomai pertinenti considerazioni sull'eccessiva specializzazione degli studi costituzionalistici.

Mi concentrerò quindi su alcuni temi che a me paiono particolarmente rilevanti. Innanzitutto, seguendo la struttura del volume, vorrei discutere la posizione assunta dall'A. in merito ai nuovi poteri della scena globale; strettamente collegata a questo tema, è poi la questione dei diritti, intorno alla quale pure vorrei provare a svolgere qualche osservazione. Ma soprattutto vorrei concentrarmi sulla posizione di Azzariti in merito alla funzione della norma costituzionale e allo strettamente connesso ruolo dei giuristi, in particolare dei costituzionalisti. Mi pare, infatti, che un *Leit-motiv* del volume, dall'inizio fino al capitolo conclusivo, si svolge proprio intorno alla funzione della scienza costituzionalistica.